

Agli operatori del settore lattiero-caseario
Alle Organizzazioni e Associazioni del settore lattiero-caseario
Ai Centri di Assistenza Agricoli
Agli Assessorati agricoltura delle regioni e province autonome

OGGETTO: D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino.

D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.

D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023 modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino.

1. Premessa

A fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito del D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021, come modificati dal D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, le presenti Istruzioni Operative, che integralmente sostituiscono le Istruzioni Operative n. 16 prot. n. 0010757 del 11/02/2022, illustrano il quadro normativo di riferimento, riepilogano gli obblighi e le scadenze e definiscono le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono i seguenti:

Latte bovino

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013**, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 2117/2021**, recante modifiche al Regolamento n. 1308/13;
- **D.L. 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 (di seguito indicato D.L. n. 27/2019)** recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della

produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

- **D.M. MIPAAF n. 360338** del 6 agosto 2021, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L n. 27 del 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44 del 21 maggio 2019;
- **D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023** modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino;
- **Decreto n. 2337** del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.1185/2017** di applicazione dei regolamenti (UE) n.1307/2013 e (UE) n.1308/2013;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.1746/2019, Allegato 3.8**
- **D.Lgs. n.74/2018 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 – art.15** recante la disciplina del SIAN;
- **Circolare AGEA n. 4388** del 06/07/2015, definisce le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore a fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero caseari.

Latte ovicaprino

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013**, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli;
- **D.L. n. 27 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 art.3** recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
- **D.Lgs. n.74/2018 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 – art.15** recante la disciplina del SIAN;
- **D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021**, recante modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L n. 27 del 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44 del 21 maggio 2019;
- **D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023** modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino.

3. Definizioni

Per “latte” si intende latte bovino, ovino o caprino.

Per “primo acquirente” si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori

per:

- sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
- cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Per “**organizzazioni e associazioni degli acquirenti**” si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.

Per “**organizzazioni di produttori**” si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per “**prodotti lattiero – caseari semilavorati**” si intendono tutti i prodotti lattiero-caseari che vengono utilizzati in ulteriori processi produttivi al fine di ottenere prodotti destinati al consumo (ad es. panna, crema, siero, cagliata, zangolato).

Per “**piccolo produttore**” si intende il produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.

Non sono quindi considerati “piccoli produttori” gli allevatori che acquistano anche saltuariamente latte da altri allevatori (in questo caso devono registrarsi come primi acquirenti) o che acquistano latte anche saltuariamente da altri fornitori (in questo caso devono registrarsi come fabbricanti).

Per “**consegna in conto lavorazione**” si intendono i casi in cui il latte viene consegnato ad un caseificio in “conto lavorazione”, quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente, per il quale resta ferma la dichiarazione annuale in qualità di piccolo produttore. In tale casistica rientrano anche le “latterie turnarie”. Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali da un primo acquirente si configura il caso di “consegna” con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.

Per “**azienda che produce prodotti lattiero caseari**” si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari (primi acquirenti che effettuano anche trasformazioni, fabbricanti che non sono “primi acquirenti”).

“**Categorie senza obblighi dichiarativi**”. Non sono previsti obblighi dichiarativi per stagionatori, affinatori, porzionatori, scuole per casari, così come nel caso degli operatori del canale HO.RE.CA., che non producono prodotti lattiero-caseari.

Per “**prodotti fabbricati**” si intendono tutti i prodotti lattiero – caseari realizzati dall’azienda, indicati (a titolo non esaustivo) negli elenchi allegato 1 per latte bovino e allegato 2 per latte ovi-caprino di cui al DM MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, nel periodo di riferimento e in relazione alla tipologia di soggetto obbligato alla dichiarazione.

Per “**prodotti ceduti**” si intende tutta la produzione lattiero-casearia realizzata dall’azienda, ceduta a qualsiasi titolo (vendita, donazione, conferimento, scarti di lavorazione, etc.) nel periodo di riferimento a fronte di adeguata documentazione contabile o fiscale.

Per “**giacenza**” si intende tutta la produzione lattiero-casearia realizzata dall’azienda non ancora ceduta alla data dell’ultimo giorno del periodo di riferimento.

4. Utilizzo del SIAN

Tutti gli adempimenti previsti dai DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021, come modificati dal D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, devono essere espletati tramite il SIAN, i cui servizi sono resi disponibili da Agea che ne determina le modalità di accesso ed utilizzo; le modalità di accesso sono consultabili nella pagina di accesso al portale (www.sian.it).

Tutti i soggetti interessati dagli adempimenti in questione devono essere registrati nell’anagrafe del SIAN, per il tramite delle competenti Amministrazioni regionali, alle quali va presentata apposita richiesta. Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono presentare richiesta alla Regione dove risulta ubicata la propria sede legale.

Per l’utilizzo dei servizi del SIAN è possibile avvalersi dell’accesso diretto oppure rivolgersi ai CAA mandatari. In caso di accesso diretto, qualora gli operatori non siano già in possesso delle credenziali, potranno richiedere ad Agea l’abilitazione, direttamente o per il tramite della competente Amministrazione regionale.

Tutti i produttori, inoltre, devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione con adeguata consistenza zootecnica e analoga posizione all’interno della BDN.

Le **aziende** che producono sia latte bovino che latte ovicaprino hanno **codici identificativi distinti**, ma accedono al SIAN con un’unica utenza.

I “**primi acquirenti**” che ritirano sia latte bovino che latte ovino e/o caprino devono ottenere due riconoscimenti dalle Regioni competenti, ma accedono al SIAN con un’unica utenza.

I “**fabbricanti**” di prodotti lattiero caseari sia di latte bovino che di latte ovicaprino hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l’utenza loro assegnata.

I “**primi acquirenti**”, sia di latte bovino che di latte ovino e/o caprino, che siano anche **fabbricanti** presentano le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.

Nel caso in cui in un periodo di riferimento non ci siano dati da dichiarare, primi acquirenti e fabbricanti non sono tenuti a effettuare dichiarazioni a “zero”.

Tuttavia, se in periodi successivi si presenta nuovamente la necessità di dichiarare il dato occorre presentare anche le precedenti dichiarazioni per mantenere la continuità. La dichiarazione a “zero” non è considerata tardiva.

Tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni e le Organizzazioni di primi acquirenti e le Organizzazioni dei produttori registrate nel SIAN, possono consultare i dati di loro pertinenza (ovvero i dati comunicati da loro stessi o dai propri associati), così come i CAA possono consultare i dati da loro trasmessi su incarico dei loro mandanti.

I dati dichiarati sono resi disponibili in maniera aggregata a livello territoriale nella sezione pubblica del SIAN.

Ulteriori dettagli e specificazioni sull'utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni sono presenti negli appositi Manuali Utenti disponibili nel SIAN.

5. Riconoscimento dei primi acquirenti

Ai sensi del D.M. MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 379378 del 26 agosto 2021, come modificati dal D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, i primi acquirenti sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni territorialmente competenti in relazione alla loro sede legale, previa presentazione di apposita domanda, a condizione che posseggano i requisiti previsti. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla Regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui sopra.

Le Regioni e le Province autonome registrano in un apposito albo, distinto per il latte bovino ed ovicaprino, tenuto nel SIAN ed accessibile a tutti gli interessati, i riconoscimenti, le mutazioni, le revoche e le decadenze.

I primi acquirenti di latte bovino conservano i riconoscimenti già ottenuti ai sensi del D.L. n. 49/2003 convertito dalla Legge n. 119/2003 e del D.M. MIPAAF del 7 aprile 2015 se non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del D.M. MIPAAF del 6 agosto 2021.

Qualora i primi acquirenti di latte bovino e/o ovicaprino non acquistino latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi decadono dal relativo riconoscimento e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo.

6. Identificazione delle aziende di produzione di latte

Le aziende di produzione di latte vengono identificate attraverso il CUAA ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e la singola unità tecnico-economica attraverso il Comune dove è ubicata; pertanto, le unità produttive ubicate nel medesimo Comune sono considerate unitariamente.

Tuttavia, in relazione alla specie animale che produce il latte devono essere considerate separatamente le UTE dello stesso proprietario e ubicate nello stesso Comune quando questo alleva sia bovini che ovi-caprini.

Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e attraverso il codice assegnato dall'ASL.

7. Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino, ovino e caprino

I primi acquirenti hanno l'obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente.

A tal fine, dovranno registrare nel SIAN gli estremi identificativi dei propri conferenti, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione.

La dichiarazione riguarda, **separatamente per specie animale (bovina, ovina, caprina)**, i seguenti elementi:

- I. i quantitativi di latte crudo e di latte crudo biologico, consegnati dai produttori italiani, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dall'articolo 1 punto 40), del regolamento (UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino è richiesto anche il prezzo medio mensile pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico;
- II. i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi;
- III. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;
- IV. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza;
- V. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia;
- VI. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con l'indicazione del Paese di provenienza.

Si chiarisce che le registrazioni di cui ai punti IV) e VI), al di fuori dell'Italia, saranno effettuate in automatico attraverso il SIAN, ottenendo le informazioni necessarie dalla banca dati del Ministero della Salute in cui sono già acquisite.

Si precisa che la normativa nazionale e comunitaria di riferimento non prevede soglie minime di esenzione dall'obbligo di dichiarazione.

Inoltre, si precisa che:

- Tutti i quantitativi di latte dichiarato devono essere espressi in Kg., così come quelli riferiti ai prodotti derivati per i quali non sia previsto l'uso del numero di forme come unità di misura. La tabella con i fattori di conversione è consultabile nel manuale utente.

- Il valore del prezzo medio del latte acquistato dall'acquirente va calcolato mediante media ponderata tra i prezzi pagati per ogni singola fornitura nel mese di riferimento e le relative quantità ottenute da ciascun fornitore. I valori devono essere espressi in Euro/Q.le, IVA esclusa, separati con la virgola decimale tra gli Euro e i Centesimi di Euro. Si precisa che il prezzo deve tener conto delle maggiorazioni/riduzioni dovute alla "qualità"; se sono calcolate su base non mensile si considerano nel mese in cui vengono corrisposte. Nel caso delle cooperative in cui venga corrisposto un acconto e un saldo successivo, è possibile indicare la redditività media del latte, oppure indicare l'ultimo prezzo determinato mediante approvazione di bilancio. Nel caso di eventuali acquisti di latte da non soci, il valore da dichiarare è determinato attraverso media ponderata (tenendo conto dei rispettivi quantitativi) tra il prezzo di liquidazione per i soci chiuso a bilancio e quello pagato, nel medesimo periodo, ai fornitori non soci.
- L'indicazione del paese non è riferita alla provenienza del latte conferito ma alla nazionalità del conferente.

Si chiarisce, inoltre, che i primi acquirenti dichiarano, oltre al latte raccolto presso i produttori, soltanto il latte ed i prodotti lattiero-caseari semilavorati che acquistano presso terzi; pertanto, non devono dichiarare i prodotti lattiero-caseari "finiti" che acquistano da terzi e, salvo il caso che non siano anche fabbricanti, per questi acquisti non devono effettuare la dichiarazione trimestrale.

N.B. Nel caso in cui il latte ritirato dal primo acquirente viene dato dallo stesso in "conto lavorazione" ad un fabbricante, quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti, resta fermo l'obbligo della dichiarazione trimestrale da parte del primo acquirente dei prodotti fabbricati conto terzi. Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali è onere del fabbricante acquirente del latte dichiarare i prodotti ottenuti dalla trasformazione.

Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine, l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.

Le analisi devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti o accreditati. Tutta la documentazione, inclusi i certificati delle analisi effettuate, deve essere conservata presso il primo acquirente per almeno 3 anni.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni è soggetto a sanzione nell'ambito dei controlli di cui al successivo punto 11.

Tutte le registrazioni di cui sopra sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, seguendo la procedura indicata nel manuale utente.

Le modalità di registrazione per nuove aziende di produzione avvengono tramite il “censimento provvisorio” a valle della costituzione del relativo fascicolo aziendale da parte dell’azienda interessata. Per la funzionalità e i requisiti richiesti riguardanti il censimento provvisorio dell’azienda di produzione si veda il manuale utente.

Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20.

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l’ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall’articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi (art.8 comma 1, dei DDMM 6 e 26 agosto 2021: Le regioni, per ogni anno solare, effettuano controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni)

L’adempimento “agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2” dell’articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo disposto normativo, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all’adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all’obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, trasmettono gli atti di accertamento all’ufficio dell’ICQRF territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l’irrogazione della sanzione.

8. Adempimenti a carico dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino

Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 del D.M. del 18 gennaio 2023), nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, seguendo la procedura indicata nel manuale utente.

Si precisa che i fabbricanti, nel caso in cui non siano anche primi acquirenti, non devono dichiarare il latte e i semilavorati che acquistano presso terzi. Inoltre, i fabbricanti non devono dichiarare i prodotti lattiero-caseari finiti che acquistano presso terzi.

Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20.

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L'adempimento "agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo decreto-legge, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all'adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all'obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, trasmettono gli atti di accertamento all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l'irrogazione della sanzione.

Si precisa che:

- **I prodotti destinati a processi di stagionatura con conseguente calo di peso** vengono registrati con il peso iniziale "a fresco"; si terrà conto del calo ponderale in fase di controllo sulla base del calo medio registrato per i prodotti in esame.
- **nel caso di prodotti DOP sottoposti a "retinatura" o "declassati"**, in fase di dichiarazione delle giacenze o della cessione, questi potranno essere dichiarati nelle nuove categorie a fronte di una riduzione di pari quantità delle categorie originarie debitamente comprovate dalla documentazione presente in azienda.
- La stessa considerazione è valida anche nel caso di prodotti che **in una prima fase** vengono registrati, ad esempio, **nella categoria di freschi o molli ed in seguito**, a causa del permanere in giacenza nei magazzini per periodi più o meno lunghi, **entreranno a far parte di categorie** diverse quali, ad esempio, **quelle di semiduri o duri** debitamente comprovate dalla documentazione presente in azienda.
- **I prodotti "misti"**, realizzati con latte bovino e ovi-caprino, vengono registrati una sola volta nell'ambito della dichiarazione della tipologia di latte prevalente; non occorre specificare le percentuali di latte delle diverse specie contenute nel prodotto. Per la dichiarazione dei formaggi misti contenenti latte bufalino viene utilizzata la piattaforma informatica "*Tracciabilità della filiera bufalina*" di cui al D.M. MIPAAF del 9 settembre 2014, pur mantenendo l'obbligo di

riconoscimento e dichiarazioni mensili come primo acquirente nel caso di acquisto di latte bovino e/o ovicaprino direttamente dai produttori.

9. Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino

I piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell'anno solare precedente (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 del D.M. del 18 gennaio 2023), nonché i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell'anno precedente.

Si precisa che la normativa nazionale e comunitaria di riferimento non prevede soglie minime di esenzione dall'obbligo di dichiarazione.

Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 25422 del 18 gennaio 2023, il termine di presentazione delle predette dichiarazioni del 20 gennaio 2023 è stato prorogato al 29 marzo 2023 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del citato decreto n. 25422).

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L'adempimento "agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo disposto normativo, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all'adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all'obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, trasmettono gli atti di accertamento all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l'irrogazione della sanzione.

Si precisa che:

- **I prodotti destinati a processi di stagionatura con conseguente calo di peso** vengono registrati con il peso iniziale “a fresco”; si terrà conto del calo ponderale in fase di controllo sulla base del calo medio registrato per i prodotti in esame.
- **Nel caso di prodotti DOP sottoposti a “retinatura” o “declassati”,** in fase di dichiarazione delle giacenze o della cessione, questi potranno essere dichiarati nelle nuove categorie a fronte di una riduzione di pari quantità delle categorie originarie debitamente comprovate dalla documentazione presente in azienda.
- La stessa considerazione è valida anche nel caso di prodotti **che in una prima fase** vengono registrati, ad esempio, **nella categoria di freschi o molli ed in seguito**, a causa del permanere in giacenza nei magazzini per periodi più o meno lunghi, **entreranno a far parte di categorie** diverse quali, ad esempio, quelle **di semiduri o duri** debitamente comprovate dalla documentazione presente in azienda.
- In fase di registrazione dei formaggi a lunga stagionatura o che vengano venduti in anni successivi a quello di produzione, va indicato il quantitativo di latte utilizzato per la loro produzione, anche se munto in anni precedenti.
- **I prodotti “misti”,** realizzati con latte di diverse specie, vengono registrati una sola volta nell’ambito della dichiarazione della tipologia di latte prevalente; non occorre specificare le percentuali di latte delle diverse specie contenute nel prodotto. Per la dichiarazione dei formaggi misti contenenti latte bufalino viene utilizzata la piattaforma informatica “*Tracciabilità della filiera bufalina*” di cui al D.M. MIPAAF del 9 settembre 2014.

10. Adempimenti a carico dell’Agea

L’Agea, tramite il SIAN, comunica al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni e Province autonome, i dati registrati dai dichiaranti sia relativamente al latte bovino che ovino e caprino con le seguenti periodicità:

- Entro il 25 di ogni mese, i dati registrati mensilmente dai primi acquirenti, relativi al mese precedente.
- Entro il 25 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i dati registrati trimestralmente dai soggetti che fabbricano prodotti lattiero caseari, riferiti al trimestre precedente.
- Entro il 25 gennaio, i dati registrati annualmente dai piccoli produttori, riferiti all’anno precedente.
- Entro il 25 gennaio, i dati cumulativi registrati dai primi acquirenti e dai soggetti che fabbricano prodotti lattiero caseari, riferiti all’anno solare precedente.

Inoltre, per il solo latte bovino, Agea il giorno 25 di ogni mese comunica alla UE i dati relativi al quantitativo di latte crudo e latte crudo biologico consegnati ai primi acquirenti nel mese precedente, con i relativi tenori in materia grassa e proteine e con l'indicazione del prezzo medio pagato.

11. Controlli

Le Regioni e le Province autonome, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la tempestività, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 dei DD.MM del 06 agosto 2021 e del 26 agosto 2021. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti, avvalendosi anche della Banca dati nazionale (BDN) istituita dal Ministero della Salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo.

I controlli devono riguardare almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne, e, almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui agli artt. 6, commi 5 e 6, DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021.

I criteri di estrazione dei campioni di controllo degli operatori del settore, in base all'analisi del rischio, sono, allo stato, i seguenti, fatta salva la possibilità di integrare tali criteri, di anno in anno, di concerto tra Regioni, ICQRF e AGEA.

Primi acquirenti:

Il campione è estratto a partire dall'insieme degli acquirenti attivi nel periodo oggetto di controllo. È previsto un meccanismo che estragga i soggetti da ispezionare secondo i seguenti criteri:

- aziende acquirenti che non hanno ricevuto controlli negli ultimi 5 anni;
- aziende acquirenti segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato nel corso del periodo precedente quello oggetto di controllo o su richieste specifiche;
- aziende acquirenti che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
- aziende acquirenti riconosciute e attive solo a partire dal periodo oggetto di controllo;
- estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell'intero campione).

Piccoli produttori:

Il campione è estratto da un insieme costituito dalla totalità delle aziende che hanno effettuato la dichiarazione nel periodo oggetto di controllo.

È previsto un meccanismo che estragga i soggetti da ispezionare secondo i seguenti criteri:

- aziende di produzione che non hanno ricevuto controlli negli ultimi 5 anni;
- aziende di produzione segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato sulle vendite per il periodo precedente quello oggetto di controllo o su richieste specifiche;
- aziende di produzione che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
- aziende di produzione che hanno effettuato vendite nel periodo oggetto di controllo e consegne ad acquirenti nel periodo precedente quello oggetto di controllo;
- aziende di produzione che effettuano esclusivamente vendite;
- estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell'intero campione).

Fabbricanti di prodotti lattiero caseari:

Il campione è estratto da un insieme costituito dalla totalità delle aziende che hanno fabbricato prodotti lattiero caseari nel periodo oggetto di controllo.

È previsto un meccanismo che estragga i soggetti da ispezionare secondo i seguenti criteri:

- fabbricanti che non hanno ricevuto controlli negli ultimi 5 anni;
- aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato per il periodo precedente quello oggetto di controllo o su richieste specifiche;
- aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
- aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari censite e attive solo a partire dal periodo oggetto di controllo;
- estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell'intero campione).

L'estrazione di tutti i campioni di aziende da sottoporre a controllo terrà conto della distribuzione provinciale delle stesse.

Il SIAN mette a disposizione degli enti preposti al controllo i dati necessari per effettuare tutti i controlli inerenti ai propri compiti istituzionali previsti dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27/19, ivi compresi i controlli annuali di cui sopra.

Tali enti trasmettono gli atti di accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal D.L. 27/19 con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente per le irrogazioni delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 27/2019.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto all'art. 8 c. 10 dei DD.MM. del 06 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, le aziende sono tenute a conservare la documentazione contabile e amministrativa presso la sede legale nonché a consentire l'accesso ai funzionari addetti ai controlli.

La competenza regionale dei controlli è rilevata su base territoriale per le aziende di produzione, sull'ubicazione della sede legale per le aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari e sulla base della regione che ha concesso il riconoscimento per i primi acquirenti.

L'ICQRF e le altre Autorità di controllo comunicano ad Agea ed alle competenti Amministrazioni regionali, anche telematicamente, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento del SIAN e della programmazione dei controlli.

12. Sanzioni

Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019.

Ai sensi del D.M. MASAF n. 25422 del 18 gennaio 2023, art. 1, comma 3, e art. 2, comma 3, le disposizioni previste dall'art. 8, commi 6 e 8, dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021 in materia di violazione degli obblighi di registrazione, di accertamento da parte delle regioni e di trasmissione dei relativi atti all'ICQRF, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023.

IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE
(F. Martinelli)